

*Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della
contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del
commercio abusivo*

Audizione del Ministro della Giustizia Andrea Orlando

Roma, 6 giugno 2017

1

§ 1. – Premessa. Illustre Presidente, signori onorevoli, sono grato per aver ricevuto nuovamente l'opportunità di fornire un contributo conoscitivo alla Commissione e di condividere alcune riflessioni sui problemi e sugli interventi adottati per il contrasto alla contraffazione in campo commerciale ed ai fenomeni che ne rappresentano le concause.

L'audizione odierna segue quella del 19 novembre 2015, durante la quale furono esaminate alcune delle iniziative di maggior rilievo per il contrasto alla contraffazione, intesa non soltanto come un'attività costituente reato, ma anche come un fenomeno più ampiamente sociale ed economico.

A distanza di due anni, nonostante il breve tempo trascorso, è comunque utile un resoconto delle attività compiute ed è opportuna un'analisi aggiornata degli sviluppi del fenomeno criminale. L'evoluzione tecnologica e la capacità di adattamento delle organizzazioni criminali, difatti, anche nel breve volgere di un biennio, modificano di continuo il dato sostanziale di riferimento, influenzando di conseguenza la risposta repressiva.

E', dunque, buona norma, prima di formulare valutazioni e di suggerire soluzioni, verificare i dati di partenza del fenomeno, delimitandone le dimensioni e misurando gli effetti che esso produce nelle attività connesse.

Si tratta, per la verità, di una regola di buon senso che, tuttavia, nel caso dei fenomeni criminali, è fortemente ostacolata da una frequente divaricazione tra i dati statistici disponibili e la realtà quotidiana: un disallineamento che è dovuto certamente

alla complessità dei sistemi di rilevazione, ma soprattutto all'esistenza di un consistente "numero oscuro", ossia alla sicura esistenza di una parte di condotte di reato che non vengono individuate dalle forze dell'ordine o denunciate dai cittadini. Di conseguenza i dati, soprattutto "giudiziari", non rappresentano se non una proiezione del fenomeno reale, certamente attendibile, ma a condizione che i dati siano impiegati nella consapevolezza che i risultati sono influenzati da alcune "valutazioni intermedie" non del tutto neutre in funzione del risultato finale (per esempio, la corretta immissione dei dati nel sistema di rilevazione).

A questa difficoltà non sfugge neppure la misurazione delle dimensioni del fenomeno della contraffazione, sicché i dati disponibili debbono essere intesi solo come punto di partenza per una valutazione delle sue forme di manifestazione, sia in relazione alla sua diffusione, che all'impatto economico che ne deriva.

Anzi, nel caso della contraffazione complessivamente intesa, proprio per la natura multiforme delle condotte attraverso le quali essa si concretizza, la valutazione di aspetti che, pure, sarebbero determinanti per la ricostruzione compiuta del fenomeno, come ad esempio la commissione dei delitti in forma associata o mono-soggettiva, è assai meno agevole di quanto accade per analisi riguardanti delitti di natura diversa e si presta ad interpretazioni non sempre semplici e che possono condurre a conclusioni fuorvianti.

Peraltro, come risulta del tutto evidente dalla medesima relazione relativa alla contraffazione attraverso il web, approvata da questa onorevole Commissione lo scorso 23 marzo 2017, l'evoluzione tecnologica non soltanto amplifica le modalità di aggressione ad alcuni dei beni giuridici tutelati dalla contraffazione, ma rende anche rapidamente obsolescenti le stime del fenomeno che siano riferite a metodi più consueti di alterazione del marchio o della genuinità di un determinato prodotto.

Esemplificando, e prima ancora di entrare nel merito, può dirsi da subito come sia del tutto evidente, anche per l'uomo comune, che nel campo della contraffazione delle opere dell'ingegno – si pensi a brani musicali, film, documentari, software - la rapida diffusione di strumenti di riproduzione e di duplicazione via web abbia, di fatto, quasi del tutto azzerato il mercato della vendita su supporto materiale (DVD) delle

medesime opere, comportando una modifica diretta anche nelle attività di gestione dell'indotto da parte della criminalità organizzata.

Allo stesso modo, l'utilizzo del web ha alterato strutturalmente, sia le modalità di collocazione sul mercato dei beni contraffatti, che la medesima relazione spaziale e interpersonale tra il venditore e l'acquirente, il quale oggi, molto più frequentemente, si presenta come autentica vittima di truffa. Se infatti, la vendita di beni contraffatti effettuata "di persona" consente di escludere la buona fede dell'acquirente che, anche in relazione al prezzo, spesso intende espressamente acquistare un prodotto contraffatto, la vendita spersonalizzata via web di alcuni oggetti rende meno codificabile l'atteggiamento del compratore, non di rado vittima di un raggio.

Quest'ovvia considerazione trova riscontro immediato nell'attività di contrasto da parte delle forze di polizia.

Si consideri, ad esempio, che per quanto concerne il settore della pirateria audiovisiva, a conferma della progressiva dematerializzazione delle modalità di illecita duplicazione delle opere protette da diritto d'autore, i servizi sviluppati dalla Guardia di Finanza nel periodo 2012-2016 evidenziano una netta preponderanza di sequestri di *files* (97% del totale, oltre 126,5 milioni di unità) rispetto ad analoghi provvedimenti concernenti le altre tipologie di supporto fisico di memoria. Il deciso incremento dei sequestri di opere su *file* è collegato al parallelo e significativo numero di siti internet illegali individuati e bloccati, in costante e progressivo aumento nel periodo considerato.

Ovviamente la modifica delle modalità di perfezionamento della collocazione al dettaglio del bene contraffatto non è neutra in relazione alla costruzione di fattispecie penali che intendano regolare il fenomeno, né con riferimento alle tecniche investigative da adottare, anche in relazione alla maggiore capacità espansiva del mercato ed alla superiore difficoltà di controllo delle transazioni.

§ 2. – Aggiornamenti delle rilevazioni economiche in materia di contraffazione. Sul piano nazionale, la più recente stima del fatturato della contraffazione è sta-

ta proposta dal CENSIS nel rapporto 2016, denominato “*La contraffazione: dimensioni, caratteristiche ed approfondimenti*”.

In tale documento, l’Istituto stima che il fatturato della contraffazione nel 2015 in Italia sia stato pari a 6,9 miliardi di euro (6,5 miliardi di euro la stima riferita al 2012, +4,4% in termini reali). Sarebbe, pertanto, realizzata una perdita di gettito fiscale di 5,7 miliardi (quasi 1,7 miliardi di euro legato alla produzione diretta, a cui va aggiunto il gettito sulla produzione indotta in altri settori dell’economia, stimabile in quasi 4 miliardi di euro), con un valore aggiunto sommerso di 6,7 miliardi, cui conseguirebbero 100.500 posti di lavoro in meno.

Ipotizzando di immettere nei circuiti legali prodotti per un equivalente del mercato delle merci contraffatte (6,9 miliardi di euro) si potrebbe osservare, in base alle stime del CENSIS, un incremento della produzione interna di 18,6 miliardi di euro (lo 0,6% del totale), in grado di aumentare il valore aggiunto del Paese di 6,7 miliardi.

Uno studio dell’Istituto Interregionale di Ricerca sul Crimine e la Giustizia delle Nazioni Unite (U.N.I.C.R.I.), intitolato “*Contraffazione, una diffusione globale, una minaccia globale*”, individua, d’altra parte, diversi fattori ritenuti determinanti per l’espansione della contraffazione.

Sul piano economico, si fa riferimento, innanzitutto, al progressivo rafforzamento ed alla ramificazione delle reti del commercio internazionale, favoriti anche dall’emergere di nuovi mercati di sbocco per produzioni e merci, conseguenti al crollo dei regimi comunisti dei Paesi dell’ex blocco sovietico e all’apertura all’economia di mercato della Cina.

Dal punto di vista normativo, inoltre, viene sottolineata una non uniforme percezione della gravità del fenomeno nei singoli ordinamenti nazionali, circostanza, questa, che determina la coesistenza di apparati legislativi di contrasto disomogenei, spesso carenti o non del tutto adeguati per fronteggiare le minacce della contraffazione. Si tratta di carenze da un punto di vista normativo che, come è emerso in alcune indagini nazionali, durante le quali sono state intercettate conversazioni inequivocabili, sono ben note agli indagati coinvolti nei traffici. Tali carenze di disciplina inducono i protagonisti della contraffazione, ad esempio, ad organizzare l’assemblaggio

all'estero come fattore di ulteriore di riduzione del rischio penale, in modo da operare - per così dire - una sorta di “*forum shopping*” e radicare la competenza per un eventuale procedimento penale in paesi con legislazioni più permissive.

Lo studio in esame, ancora, evidenzia che l'alto profitto ritraibile dall'immissione in consumo di prodotti illegali continua a costituire uno stimolo determinante per spingere ad investire nel settore della contraffazione. Il guadagno del contraffattore deriva dal risparmio sui costi di produzione, ottenuto grazie all'utilizzo di materie prime scadenti se non addirittura dannose per la salute e al mancato versamento delle imposte. Il rapporto U.N.I.C.R.I., da questo punto di vista, fornisce un'esemplificazione assai calzante, precisando che – ad esempio - il costo di produzione di un programma per computer duplicato illecitamente può essere stimato in 20 centesimi di euro, mentre il suo prezzo di vendita può raggiungere anche i 45 euro. Si tratta, sempre secondo il citato documento, di una forbice di profitto molto superiore a quella ricavabile, ad esempio, cedendo un grammo di hashish, il cui costo di produzione si aggira su 1,52 euro a fronte di un prezzo di vendita che si attesta, in media, sui 12 euro.

Ma l'internazionalizzazione del fenomeno, ben nota sin dai tempi delle organizzazioni dei “magliari” napoletani, in possesso di vere e proprie reti di vendita diffuse non solo in Europa, ma anche oltre oceano, è testimoniata anche dall'individuazione delle attuali rotte della contraffazione.

Un'analisi delle rotte di movimentazione dei prodotti contraffatti è stata tracciata nel Rapporto della Commissione Europea del luglio 2014, denominato “*Report on EU customs enforcement of intellectual property rights*”.

Il documento chiaramente evidenzia il primato della Cina quale principale Paese di provenienza delle merci contraffatte, con il 66% del totale dei beni sequestrati, vale a dire 23,7 milioni di pezzi su un totale di 36 milioni bloccati alle frontiere nel 2013.

Si tratta, a ben vedere, della conferma di un dato percepibile da chiunque si sia imbattuto in prodotti contraffatti, soprattutto appartenenti a determinate categorie merceologiche. Ma, per alcune tipologie di beni, il Rapporto della Commissione se-

gnala il ruolo non marginale anche di altri Stati, forse meno riconoscibili come produttori di “falso”, si pensi all’Egitto per gli alimentari, alla Turchia per i profumi e i cosmetici, ad Hong-Kong per gli accessori, la telefonia e i computer.

Dal rapporto emerge anche il forte impegno dell’Italia che, nel 2013, si pone in testa alla classifica dei Paesi per numero di articoli sequestrati (4,9 milioni di pezzi) e al 4° posto per numero di casi di illecito riscontrati ai varchi doganali (5.492 su un totale di 86.854).

Non di meno, è del tutto evidente che una strategia di contrasto effettiva non può arrestarsi all’intercettazione delle merci in ingresso sul territorio dello Stato.

La perdita di una parte delle merci importate costituisce, infatti, un costo calcolato per le organizzazioni criminali, ampiamente remunerato dalla collocazione dei beni a prezzi enormemente più elevati di quelli di acquisto.

Come cercherò di illustrare tra breve, appare - invece - necessaria un’azione che sviluppi la cooperazione internazionale penale anche in questo settore, ed è indispensabile che qualunque azione sia preceduta da un’opera di sensibilizzazione sulle conseguenze dannose del fenomeno anche per la salute pubblica.

§ 3. – Alcuni dati di origine giudiziaria. I dati forniti dalla Direzione Generale di statistica e Analisi Organizzativa del Ministero della Giustizia dimostrano che, nel 2016, il fenomeno numericamente più significativo, riferito ai giudizi per delitti legati alla contraffazione pendenti dinanzi ai Tribunali italiani, riguarda la fattispecie di cui all’art. 474 c. p. ossia il delitto di “*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*”. Le procedure informatiche non consentono di scindere il dato in sotto-categorie più analitiche, ma l’esperienza insegna che, nella maggior parte dei casi, il delitto in contestazione riguarda, in realtà, la detenzione per la vendita di prodotti contraffatti.

La cifra totale di 4380 processi iscritti segna un ritorno ai livelli del 2013, dopo alcuni anni di flessione. Viceversa l’abusiva duplicazione di opere dell’ingegno (prevista dall’art. 171 ter l. 633/1941), si riduce dagli oltre mille processi iscritti nel 2013 (1060 procedimenti), ai 633 del 2016, confermando un *trend* di decrescita.

Non di meno, come si accennava, le difficoltà di accertamento correlate all'incremento della duplicazione ed alla circolazione via web delle opere dell'ingegno contraffatte, rendono il dato almeno discutibile, in termini di aggressione effettiva al bene giuridico tutelato dalla norma. In altri termini, negli ultimi anni è certamente scemata la vendita sulla pubblica via di supporti fisici contenenti contraffazione o duplicazione abusiva di opere dell'ingegno e, dunque, è correlativamente divenuta meno produttiva la modalità di contrasto più semplice al fenomeno, ossia il sequestro dei supporti materiali. Ma è correlativamente aumentata la duplicazione delle opere dell'ingegno sul web, come dimostrano i dati diffusi dalla Guardia di Finanza, secondo i quali tra il 2012 e il 2016, tale attività è in costante crescita, passando dagli oltre 9 milioni di unità del 2012 ai quasi 16 milioni del 2013, con il picco massimo del 2015 con quasi 90 milioni di unità. Il deciso incremento dei sequestri di opere su *file* è collegato al parallelo e significativo numero di siti internet illegali individuati e bloccati, in costante e progressivo aumento nel periodo considerato, e che è passato dai 45 siti del 2012 ai 620 del 2016. Dunque, l'aggressione al bene giuridico tutelato dal reato di "pirateria" si è solo modificata nelle sue modalità, e – con lo sviluppo tecnologico – è anzi divenuta più insidiosa.

Significativamente ancora molto bassa è l'incidenza di processi (solo 16), in fase dibattimentale, per il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517 quater c. p.), nonostante da più parte sia stata segnalata la diffusione del fenomeno criminale.

Questi dati trovano riscontro nelle attività di contrasto realizzate dalla Guardia di Finanza, che – analogamente a quelli di provenienza puramente giudiziaria, ed anzi, rappresentandone sostanzialmente il presupposto – si presentano di particolare utilità per l'individuazione del fenomeno su base nazionale.

Tra gennaio 2012 e dicembre 2016 i reparti della Guardia di Finanza hanno complessivamente eseguito 58.417 interventi nei settori della contraffazione, della sicurezza prodotti, della pirateria audiovisiva e della tutela del *made in Italy*. Il numero degli interventi nel 2016 è molto elevato e, come si osservava per il dato giudiziario, registra un ritorno ai livelli del 2012 (13.220).

Il 64% degli interventi complessivamente eseguiti nel periodo considerato (tra il 2012 e il 2016) è riferibile al settore della contraffazione propriamente intesa (37.403 su 58.417), mentre relativamente alle altre tipologie di illecito i servizi svolti si attestano su percentuali oscillanti tra il 9% e il 27%.

Come si accennava è evidente che, anche sulla base dei dati della forza di polizia maggiormente impegnata nel contrasto alla contraffazione, le dimensioni dei sequestri dei prodotti dell'attività di "pirateria" (supporti fisici, DVD, o simili) siano in riduzione (dai 1871 interventi del 2012 ai 951 del 2016), testimoniando ulteriormente quella modificazione delle sue forme di manifestazione a cui si accennava in precedenza, oramai realizzata principalmente via web.

Viceversa, rimangono pressoché inalterate le dimensioni della contraffazione propriamente intesa (7364 interventi nel 2012 e 7290 nel 2016), mentre registrano un deciso incremento gli interventi relativi alla tutela *made in Italy* e in materia di sicurezza dei prodotti (3.784 nel 2012 e 4.979 nel 2016). L'incremento ovviamente può essere correlato anche a specifiche politiche di contrasto da parte della polizia giudiziaria, ma certamente testimonia anche un ampliamento sostanziale del fenomeno.

Se dal dato dei processi si transita a quello dei soggetti denunciati, considerando le sole attività della Guardia di Finanza, si può concludere che il numero di persone coinvolte in delitti di contraffazione sia in lieve decremento. Nel periodo 2012-2016, il numero delle persone denunciate all'Autorità Giudiziaria per reati in materia di contraffazione e pirateria commerciale descrive un andamento medio costante, ma passa dai 10.500 soggetti del 2012 ai 9.700 del 2016.

E' interessante notare che la contraffazione, nonostante la percezione comune parzialmente diversa, continua ad essere un'attività praticata largamente anche dai cittadini italiani. Se, infatti, si scompongono i dati dei denunciati dalla Guardia di Finanza in base all'etnia di appartenenza dei responsabili, emerge in maniera costante una flessione non molto significativa di cittadini italiani, con percentuali che passano dal 47% del 2012 al 36% del 2016. In questa classifica seguono, poi, soggetti di origine senegalese, largamente coinvolti nella rete di distribuzione al dettaglio e in forma abusiva della merce illegale. Molto consistente è anche la percentuale dei denunciati di

origine cinese, con una percentuale media del 12,8% nell'arco temporale in considerazione. Non trascurabile, infine, appare il coinvolgimento di cittadini del Bangladesh (media del 8,6%) e del Marocco (media del 2,8%).

Per altro verso, se si considerano le ragioni che hanno condotto ai sequestri di prodotti contraffatti operati dalla Guardia di Finanza, si riceverà una chiara conferma della sostanziale “mutazione genetica” del bene giuridico tutelato dalla norma: sempre più i prodotti contraffatti vengono giudicati dalle forze dell'ordine pericolosi per la sicurezza dei cittadini.

Scomponendo, infatti, il dato generale dei sequestri in base alla tipologia di violazione che li ha determinati, emerge che tra il 2014 e il 2016 circa il 69% del totale dei prodotti illeciti individuati (quasi 595 milioni di unità) è riconducibile a violazioni sulla conformità agli standard di sicurezza. Si consideri che, nel 2014, se la tendenza appare in linea con l'anno precedente per quanto riguarda i sequestri di prodotti contraffatti, si evidenzia invece un rilevante incremento per quelli dovuti alla carenza di sicurezza dei prodotti. I sequestri determinati dalla pericolosità del bene sequestrato, infatti, hanno avuto un picco del 346% rispetto al 2013, confermato nel 2015 con un +307% rispetto alla stessa annualità.

Molto importante, a mio avviso, è anche la valutazione dei procedimenti iscritti presso le Direzioni Distrettuali Antimafia italiane che, com'è noto sono competenti per i delitti di associazione per delinquere (art. 416 c. p.) realizzati allo scopo di commettere i fatti di contraffazione previsti dagli articoli 473 e 474, oltre che naturalmente per i delitti di contraffazione compiuti da associazioni di stampo mafioso (art. 416 bis c. p.).

Allo stato, i procedimenti nei confronti di indagati noti iscritti per le sole associazioni semplici, realizzate allo scopo di commettere il reato di cui all'art. 473 c. p., sono 25 per un numero di 320 indagati; mentre, per le associazioni finalizzate alla commissione del delitto di cui all'art. 474 c. p., i procedimenti sono 31, per un numero di 453 indagati.

Il dato va tuttavia interpretato osservando che spesso alcune iscrizioni riguardano delitti associativi finalizzati alla commissione di entrambe le fattispecie (previste dagli artt. 473 e 474 c.p.).

Non si tratta di un numero trascurabile.

Al contrario, esso testimonia che la commissione in forma associata costituisce una modalità di commissione del fatto particolarmente insidiosa, che spesso coincide con le attività economico-criminali tipicamente realizzate dalle associazioni di stampo mafioso, camorristico o ndranghetistico per assicurare proventi ai propri affiliati e garantire la sopravvivenza alle strutture criminali. Ma, del resto, la vera e propria scelta di talune associazioni criminali di tipo mafioso, soprattutto appartenenti ad alcune storiche famiglie criminali di camorra, di investire nel settore della contraffazione costituisce un dato accertato in numerosi processi celebrati sul territorio nazionale ed internazionale ed è sostanzialmente dovuta al basso rischio penale a cui vanno incontro gli associati, se comparato, ad esempio, a quello connesso con il traffico di stupefacenti, ed alla contemporanea, elevata redditività delle attività di contraffazione a cui s'è fatto cenno in precedenza.

§ 4. - Settori merceologici interessati dalla contraffazione. La Guardia di Finanza, estremamente attiva nella repressione dei delitti di contraffazione, in una recente relazione segnala che la gamma delle merci contraffatte è divenuta amplissima. Accanto alle merci tradizionalmente oggetto di contraffazione, si assiste, nell'esperienza operativa, ad una chiara tendenza all'ampliamento della gamma di beni oggetto di replicazione indebita.

Non si tratta più solo di capi ed accessori di alta moda, ma anche di moltissimi generi di largo consumo.

Tra gli esempi tratti dalla pratica operativa, si segnalano, ad esempio, i sequestri di:

- pellet per uso domestico di provenienza est-europea, confezionati in imballi recanti noti marchi del settore contraffatti;

- cuscinetti a sfera importati dalla Cina via internet e commercializzati in una rivendita di ricambi d'auto;
- tappi in plastica e copri-lattina con il marchio di una notissima bibita, stipati in un container proveniente dall'Estremo Oriente;
- capi di maglieria realizzati con "pelo di coniglio" anziché essere confezionati con il pregiato cachemire dichiarato dalle etichette;
- cosmetici e profumi contraffatti contenenti alte percentuali di toluene e benzene;
- termo-caloriferi assemblati con fibre di amianto;
- rubinetti che rilasciano metalli pesanti, come il piombo;
- giocattoli contraffatti contenenti ftalati;
- gioielli contraffatti caratterizzati da un'alta concentrazione di nichel;
- scarpe e pelletteria con anomale percentuali di cromo esavalente;
- sigarette contraffatte con valori di catrame, piombo ed arsenico centinaia di volte superiori alla norma.

L'elencazione, volutamente tratta dall'esperienza pratica, mostra il notevole pericolo derivante dalla commercializzazione indiscriminata di prodotti contraffatti apparentemente innocui, allo stesso tempo individuando, sempre più, come si anticipava, accanto al tradizionale bene giuridico tutelato dalla norma in origine ipotizzato dal legislatore, anche e soprattutto la tutela della salute pubblica come obiettivo espresso del contrasto alla contraffazione.

La contraffazione di prodotti del genere di quelli appena elencati rappresenta, evidentemente, un'aggressione molto insidiosa alla salute dei consumatori che, se, in qualche modo, si presentano tendenzialmente più cauti nell'acquisto di farmaci o di prodotti contraffatti naturalmente destinati al consumo alimentare, spesso non sono sufficientemente avvertiti del pericolo connesso all'acquisto di beni alterati, ma che si presentano apparentemente innocui per la propria salute.

Per altro verso, se si consultano i dati forniti dalla Guardia di Finanza in relazione ai sequestri, scomponendo per macro-settori merceologici il totale dei sequestri

operati nel periodo 2012/2016, che ammonta ad oltre 1 miliardo di pezzi, emerge una sostanziale omogeneità nelle tipologie di prodotti contraffatti.

I macro-settori “beni di consumo” (439 milioni di unità) e “giocattoli” (251 milioni di unità) coprono il 63% del totale dei pezzi sequestrati. Il settore “articoli elettronici” si attesta al 22% con il sequestro di oltre 245 milioni di pezzi e il settore “moda” al 15% con oltre 164 milioni di pezzi. Nel tempo, l’andamento dei sequestri nel settore della moda mostra una tendenza uniforme, con una media di circa 33 milioni di pezzi annualmente sottratti al mercato illegale.

Particolare attenzione è attribuita dalle Forze di Polizia al fenomeno della contraffazione di sigarette, anche in relazione ai profili connessi alla tutela della salute dei consumatori. La nuova frontiera del consumo di tabacchi lavorati non genuini, tuttavia, è costituita, dalle “*cheap white*”. Si tratta di sigarette legittimamente prodotte nei Paesi di provenienza (principalmente in Russia, Bielorussia, Emirati Arabi Uniti, Cina e Ucraina), ma introdotte in maniera illecita nel territorio comunitario, non essendo commercializzabili nell’Unione europea. Le “*cheap white*” sono, dunque, sigarette originali, recanti marchi registrati nei rispettivi Paesi di produzione, poste in libera vendita in alcuni mercati esteri. Tali sigarette non possono però essere vendute in Italia o all’interno dell’Unione europea in quanto non sono conformi ai parametri di produzione e commercializzazione previsti dalla normativa comunitaria. Questa tipologia di sigarette, caratterizzata da un basso prezzo di vendita e quindi particolarmente appetibile per i consumatori, rappresenta, oggi, la maggior parte dei sequestri effettuati dalle Forze di Polizia nel territorio nazionale.

Più specificamente, con riferimento al traffico illecito di sigarette si possono distinguere due diverse forme di commercio illegale: da un lato continua ad essere presente sul territorio nazionale il contrabbando di prodotti autentici del tabacco (ossia le marche principali e le c.d. “altre marche”). Dall’altro, si registra il contrabbando di sigarette contraffatte e la produzione e la distribuzione illegali nell’UE (senza dazi doganali e senza pagamento dell’IVA e delle accise). Quanto alle sigarette “originali”, prodotte nei vari stabilimenti sparsi per il mondo, il prodotto viene deviato dalla filiera di produzione ordinaria e inoltrato su mercati paralleli mediante diverse tipologie di

spedizioni attentamente seguite dalle organizzazioni criminali che controllano i territori e gli spazi interessati da tali passaggi. Lo stesso vale per le sigarette di marche che sono sconosciute in Europa (cosiddette cheap white), a cui è stato fatto cenno in precedenza. Vi sono, tuttavia, sigarette fabbricate “già contraffatte” all’origine e immediatamente destinate ad invadere un mercato di consumatori sempre più sensibile al prezzo e sempre meno alla qualità di ciò che si fuma. Fino a dieci anni fa, il commercio illecito consisteva essenzialmente nel contrabbando su larga scala di sigarette di marche ben note; negli ultimi anni, viceversa, la quota relativa al contrabbando delle “marche principali” è diminuita, mentre sono in aumento, sia il contrabbando di “altre marche”, che la produzione illegale e, soprattutto, la contraffazione. Ovviamente, il contrabbando di sigarette, è pacificamente riconosciuto come fenomeno sociale gravante sugli interessi finanziari dell’Unione Europea in quanto, violando le disposizioni fiscali relative alla fabbricazione, al commercio e al consumo di prodotti soggetti al pagamento di imposte e/o dazi, crea squilibri economico-finanziari sui mercati internazionali ed un grave nocumento anche per le risorse comunitarie. Peraltro, il commercio illecito di tabacco è particolarmente attraente per le organizzazioni criminali, che si comportano come multinazionali del tabacco ed, adeguandosi ai tempi e ai modi propri della programmazione del ciclo industriale del tabacco, sono in grado di amministrarne i profitti che da questo derivano, assicurandosi cospicui flussi di denaro.

Le indagini più recenti individuano le aree territoriali da cui originano i traffici di tabacco nel sud-est asiatico, nell’area balcanica, nell’Europa orientale e nel sud-est della Penisola Araba. In particolare, la Cina è certamente la maggiore produttrice al mondo di sigarette; gli Emirati Arabi Uniti rappresentano uno dei principali paesi di produzione da cui proviene una fetta significativa dei traffici di t.l.e. diretti verso il nostro Paese; nelle aree dell’Europa dell’Est e nell’area Balcanica, invece, si concentra principalmente il mercato di approvvigionamento dei tabacchi sulla base del prezzo che, in questi paesi, è di gran lunga inferiore rispetto a quelli praticati in Italia (il riferimento è alla Polonia, all’Ungheria, alla Romania all’ Ucraina).

Relativamente alle rotte privilegiate dalle organizzazioni criminali, per la distribuzione e commercializzazione delle sigarette di contrabbando o contraffatte, sono stati individuati alcuni “punti di passaggio” cruciali quali la Grecia, i Paesi dell’Europa orientale ed i Paesi del Nord Africa. A seconda del luogo, è quindi possibile frazionare le rotte secondo schemi ormai collaudati per rendere più difficile le operazioni di indagine sui prodotti e di tracciatura dei carichi differenziandone i tempi di arrivo e di partenza per rendere più difficoltosa la ricostruzione dei flussi. Tuttavia, è stato segnalato alla Commissione Europea che anche all’interno dell’Unione, sono state individuate alcune fabbriche dedite alla produzione di sigarette contraffatte in Belgio, Lituania, Polonia, Slovacchia, Gran Bretagna, Germania e Francia. Secondo le informazioni raccolte, dal 2005 ad oggi, sarebbero stati smantellati circa cinquanta stabilimenti che producevano tabacco falso, cioè non idoneo al consumo secondo la normativa comunitaria. Per un più efficace contrasto ai due fenomeni del contrabbando e della contraffazione dei tabacchi lavorati esteri, è dunque essenziale un’attività di intelligence ad ampio spettro, che sia in grado di fornire indicazioni il più possibile precise a livello nazionale, europeo e globale sugli attori, sugli intermediari e sulle rotte del contrabbando e della contraffazione di sigarette.

§ 5. – Contraffazione sul web. Alcune specifiche riflessioni possono essere dedicate al contrasto alla contraffazione via web. La sostanziale inafferrabilità delle attività di contraffazione realizzate sulla rete segnala, immediatamente, l’inadeguatezza di una repressione affidata ai soli strumenti del diritto penale. Mai come in questo campo deve essere ribadita l’assoluta indispensabilità di misure amministrative e di prevenzione che completino l’azione complessiva per fronteggiare il fenomeno. Come osservato in precedenza, i dati giudiziari relativi ai procedimenti penali avviati per violazione della disciplina del diritto d’autore compiuta attraverso internet, considerate le implicazioni di elevata tecnologia e l’estrema difficoltà probatoria, confermano che è lecito attendersi maggiore efficacia da strumenti di prevenzione e di autoregolamentazione della rete, ai quali va evidentemente affiancata la tutela penale nei casi di maggiore gravità. Solo il coinvolgimento in un’azione coordina-

ta di tutti i principali enti esponenziali di interessi rilevanti (titolari dei diritti pregiudicati dalla contraffazione, gestori collettivi o rappresentativi degli interessi dei produttori, distributori di contenuti, fornitori di accesso ad Internet, associazioni dei consumatori, etc.), potrebbe consentire di ridurre il fenomeno della pirateria *on line*. Un ruolo decisivo, così come osservato anche nella recente relazione della D.N.A., potrebbe essere svolto, ad esempio, dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nell’esercizio delle sue attribuzioni di vigilanza a tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, che si concretizza in azioni di prevenzione e di accertamento degli illeciti e di impulso per la rimozione dei contenuti illeciti. Da un punto di vista più generale, è infatti evidente che la tecnologia digitale ha sostanzialmente modificato e moltiplicato gli strumenti di creazione, della produzione, dello sfruttamento e soprattutto della fruizione di opere dell’ingegno, generando nuovi diritti e la necessità di nuove tutele. In questo contesto, l’adattamento delle categorie penalistiche attuali agli sviluppi della tecnologia appare assai complesso. Ma ancora più in crisi appare il metodo di acquisizione della prova “classico”, che deve fronteggiare la multiforme varietà dei riscontri alle forme di aggressione al bene giuridico derivanti dall’uso delle moderne tecnologie, confrontandosi anche con l’assenza di riferimenti “geografici” per stabilire competenze e la stessa giurisdizione.

E’ intuitivo che l’individuazione di possibili misure contrasto alle violazioni della normativa sul diritto d’autore, in questo campo, non possa prescindere dalla ideazione di possibili interventi, anche in chiave di cooperazione, sui fornitori di accesso ad Internet (ISP) per il ruolo centrale che occupano sul fenomeno. Nei confronti di questi ultimi, in quanto soggetti detentori delle informazioni sul traffico generato dagli utenti, è necessario individuare e definire misure adeguate, proporzionate ed efficaci sul mercato, volte ad introdurre obblighi di monitoraggio e sorveglianza entro i limiti imposti dal quadro comunitario e della giurisprudenza della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia dell’Unione europea, 24 novembre 2011 (C-70/10).

Come si osservava, uno strumento assolutamente indispensabile in questo settore è costituito dall’avvio di processi di autoregolamentazione. Un buon esempio è costituito dal memorandum d’intesa intervenuto tra l’associazione delle agenzie di

servizi pubblicitari on line, la federazione italiana per la tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali e la federazione contro la pirateria musicale e multimediale, basato sull'adesione spontanea degli operatori.

Va difatti osservato che il possibile coinvolgimento degli operatori pubblicitari *online*, spesso ignari del posizionamento dei propri spazi pubblicitari su siti illegali, potrebbe trovare giustificazione nell'enfatizzazione degli svantaggi degli investitori per le ricadute negative derivanti dall'accostamento dei loro prodotti a siti di dubbia legalità, con un conseguente effetto alone avverso sul prodotto accostato ad un sito sospetto o che – addirittura – molesta il visitatore reindirizzandolo su piattaforme illegali. Uno studio approfondito ha dimostrato che alcune inserzioni pubblicitarie sulle reti di comunicazione elettronica sono gestite in maniera automatica dagli operatori del mercato della pubblicità *online*, che spesso individuano i siti in relazione al loro bacino di utenza. Non è del tutto anomalo, pertanto, che gli investitori possano non essere a conoscenza del posizionamento dei propri spazi pubblicitari su tali siti. Da un punto di vista repressivo appare necessario migliorare l'individuazione dei percorsi che permettono l'arricchimento delle piattaforme web illegali, acquisendo le tracce dei profitti derivanti dalla raccolta dei proventi pubblicitari da parte dei siti illegali. E' indispensabile uno strumento che impedisca l'impiego degli spazi pubblicitari in quei siti web che violano sistematicamente il diritto d'autore, in modo da impoverirne i profitti.

In definitiva va osservato che la sanzione penale appare allo stato utilizzabile nei soli casi in cui è possibile acquisire elementi in ordine alla consapevolezza dei soggetti coinvolti in ordine all'illiceità del materiale da essi custodito e sempre che tale attività sia collegata ad un profitto. Ma in tal modo, non soltanto si colpiscono unicamente l'utilizzatore, sia pur nelle rare ipotesi in cui sia raggiunta la consapevolezza dell'illiceità; ma soprattutto i reali organizzatori dei delitti di "pirateria", reso funzionale attraverso siti internet intermediari, server e motori di ricerca, rimangono estranei al sistema e non sono destinatari di sanzioni appropriate.

Per queste categorie, che pure occupano una posizione centrale nella contraffazione di opere dell'ingegno è dunque necessario un intervento normativo che regoli le attività.

§ 4. – Contraffazione di prodotti agro-alimentari. L'evidente divaricazione tra la percepibile diffusione delle contraffazioni nel settore agro alimentare, certamente in crescita, e, viceversa, lo scarso numero di processi penali relativi al fenomeno, sembrava segnalare una scarsa idoneità delle fattispecie penali utili a realizzare un contrasto effettivo al fenomeno.

Ho dunque considerato prioritarie le esigenze di riforma nella materia.

E' stata così istituita presso l'Ufficio legislativo con decreto del Ministro della Giustizia 20 aprile 2015 una “*Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare*” con l'espresso mandato di procedere alla predisposizione di proposte di riforma della disciplina illeciti agroalimentari.

L'elaborato finale della Commissione Caselli, per la ampiezza della proposta, coincide con l'area dell'intervento già individuato dalla Commissione parlamentare di inchiesta e pone al centro della proposta di riforma la tutela del patrimonio agroalimentare e della salute del consumatore.

La costruzione normativa muove dalle medesime premesse: rafforzare la tutela penale sotto il profilo della salvaguardia della salute e contro il pericolo di frodi. I due temi sono, evidentemente, strettamente connessi: come osservato in precedenza, l'alterazione identitaria di un prodotto, di un marchio o di un brevetto, soprattutto nel settore agroalimentare, è causa di effetti spesso non trascurabili per la salute del consumatore. Similmente a quanto accade in altri settori, tale condotta danneggia gravemente l'economia nazionale, determinando una sensibile diminuzione del fatturato delle imprese titolari dei marchi dei prodotti contraffatti per la perdita di profitti e costituisce, infine, anche un danno alle casse dello Stato, per il mancato versamento delle imposte e per la perdita di posti di lavoro.

La necessità di intervenire organicamente nel settore, costruendo un apparato normativo che si caratterizzi, oltre che per rigore sanzionatorio, anche per acutezza sistematica è apparsa irrinunciabile. La proposta della Commissione Caselli, confluita in un disegno di legge di iniziativa governativa costituisce certamente un buon punto di partenza, attraverso una disciplina organica della materia.

Il codice penale sarà arricchito utilizzando un sistema di norme incriminatrici rivolte a sanzionare tutte le condotte idonee a trarre in inganno il consumatore sulla qualità, effettiva consistenza e provenienza dei prodotti alimentari, dei prodotti tutelati da marchi e brevetti e delle sostanze medicinali, un settore che - com'è evidente - si segnala per l'elevata esposizione a pericolo della salute dei cittadini.

In questa prospettiva è stato, dunque, modernizzato l'apparato normativo, allo stato incentrato su fattispecie penali che, solo in via di interpretazione, sono state estese ai fenomeni reali, con conseguenti controversie e non univocità di soluzioni e, soprattutto, con problemi di rispetto del principio di tassatività delle incriminazioni e di conseguente pregiudizio del diritto di difesa.

E' stato predisposto un intervento normativo che, viceversa, muove dalla valutazione degli attuali fenomeni criminali, che comportano - di regola - un'organizzazione ed una stretta correlazione tra produttori, importatori, distributori, commercianti finali. Il nuovo apparato sanzionatorio è volto quindi alla punizione di varie condotte tratte dall'osservazione della realtà: dalla vendita di alimenti con segni mendaci; alla fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale; fino alla contraffazione di alimenti a denominazione protetta.

Come già osservato la medesima osservazione del reale ha indotto ad immaginare una modifica sostanziale del bene giuridico tutelato dalle norme che, soprattutto nel settore agroalimentare sono rivolte, in prima battuta, a prevenire l'aggressione alla salute dei consumatori, ma puniscono in sé ogni condotta ingannevole, anche sotto il profilo della tutela dei marchi e, significativamente, quelli di provenienza geografica e di garanzia di qualità di determinati prodotti alimentari.

Al di là di un nutrito sistema di circostanze aggravanti, il nuovo reato di agropirateria intende reprimere più gravemente le condotte realizzate in maniera sistemati-

ca e organizzata ed a colmare un vuoto di tutela per rispondere a fenomeni malavitosi complessi e articolati sul piano strutturale. Il reato riguarda anche la produzione e commercializzazione di prodotti industriali contraffatti.

Come sempre accade non è sufficiente predisporre strumenti di natura sostanziale, ma è necessario anche favorire le attività di accertamento, allo scopo di realizzare forme di contrasto che si traducano in interventi giudiziari definitivi, quando è possibile accompagnati da una contestuale aggressione patrimoniale.

Allo scopo di potenziare l'attività di accertamento sono state, dunque, introdotte le modifiche processuali strettamente necessarie allo scopo, innanzitutto, di cristallizzare l'accertamento in ordine alla contraffazione, semplificando l'accesso all'incidente probatorio nella consapevolezza che la perizia costituisce una delle prove principali nei procedimenti in materia e che la sua anticipazione in fase predibattimentale consente di realizzare un sicuro principio di economia processuale. Inoltre è stata prevista espressamente la possibilità di procedere ad attività di campionamento e prelievo già in sede di sequestro, secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza prevalente. Anche in questo settore, perpetuando un metodo che ha caratterizzato l'intera attività di innovazione normativa, l'intervento è stato preceduto da ampie interlocuzioni con produttori, distributori ed esperti del settore.

§ 5. – Il ruolo delle organizzazioni criminali. Secondo la relazione annuale della Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo il coinvolgimento di organizzazioni criminali transnazionali che operano nel settore della contraffazione risulta in rapida crescita, proprio per il vantaggioso rapporto costi/benefici che caratterizza l'attività.

Si tratta di un'affermazione certamente condivisibile da un punto di vista investigativo che, del resto, appare postulata dalla medesima crescente complessità dei processi di produzione e di collocazione sul mercato dei prodotti contraffatti, i quali a loro volta reclamano un'organizzazione strutturata sul territorio nazionale ed internazionale. Peraltro, come pure osserva la medesima relazione, sono attive nel settore sia organizzazioni straniere che italiane. Ma, soprattutto, si registra nel settore, e direi che questa è una peculiarità che le organizzazioni dedite alla contraffazione condividono

con quelle che si occupano di narcotraffico, un'interazione costante tra gruppi criminali di origine straniera e gruppi criminali italiani.

La ragione è evidente. La globalizzazione dei mercati e la libera circolazione delle merci richiedono, per mantenere elevati i livelli di collocazione sul mercato della merce contraffatta, un allargamento dell'orizzonte dei potenziali consumatori. Per di più, come osservato, il frazionamento del processo di contraffazione in più paesi minimizza le perdite ed il rischio penale, impedendo, spesso, finanche la percezione, da parte delle forze dell'ordine di un determinato paese, della natura organizzata della condotta oggetto di accertamento.

Peraltro, a questa naturale strutturazione organizzata delle condotte di contraffazione e successiva vendita dei prodotti contraffatti si affianca l'interesse delle organizzazioni criminali per così dire "classiche" che, sfruttando le proprie reti internazionali di influenza, costituiscono delle vere e proprie strutture di merchandising anche all'estero. Ovviamente, l'interazione con gli altri soggetti coinvolti nella contraffazione spazia dalla vera e propria immedesimazione nelle organizzazioni di tipo mafioso, che producono in proprio i prodotti contraffatti o li commercializzano dopo l'importazione, ad un vero e proprio accordo di fornitura o comunque di negoziazione commerciale, mediante il quale le imprese coinvolte nella filiera del falso si appoggiano alla criminalità organizzata, che favorisce i traffici. In quest'ultimo caso, com'è evidente, la linea di demarcazione tra un'attività parassitaria dell'organizzazione mafiosa (attraverso il classico rapporto estorsivo) e un rapporto di cooperazione commerciale non è affatto di semplice identificazione. Spesso le indagini hanno dimostrato che l'organizzazione criminale si avvale di imprenditori organicamente inseriti nell'associazione al fine di creare ricchezze ingenti, al riparo – sino alla modifica legislativa (legge 23 luglio 2009, n. 99 "Legge Sviluppo) che ha fortemente rafforzato gli strumenti di contrasto - dalle tipiche opzioni investigative, normalmente indirizzate verso settori tradizionalmente ritenuti più pericolosi (il traffico di sostanze stupefacenti, il contrabbando di sigarette, le estorsioni ed il controllo degli appalti pubblici).

Il modello di sfruttamento della contraffazione a fini di arricchimento dell'organizzazione mafiosa è stato proposto con successo, inizialmente, dalla camor-

ra napoletana, lungimirante del prevedere l'utilizzazione a questi fini della rete dei cd. "magliari", i venditori "porta a porta" dei capi di abbigliamento contraffatti. Queste reti sono cresciute nel tempo ed hanno diversificato l'offerta, sino all'organizzazione su vasta scala dell'importazione di prodotti contraffatti dalla Cina, alla loro falsificazione "a domicilio" - ossia nei singoli paesi destinatari della merce - ed alla restituzione dei proventi ad intestatari fittizi nel nostro paese mediante reti non appartenenti al circuito finanziario ordinario (money transfer o forme di pagamento analoghe).

In alcune indagini è stato accertato che i proventi della vendita di prodotti meccanici contraffatti, importati dalla Cina e collocati in 26 paesi europei ed extraeuropei con un ricarico pari a quello dello stupefacente (una motosega importata a 50 euro veniva collocata in Germania anche a 450-500 euro), venivano restituiti via money transfer a fittizi intestatari che li giravano ai favoreggiatori della latitanza di un noto capo clan.

Ma recenti indagini hanno riguardato attività analoghe gestite anche dalla 'Ndrangheta calabrese assai attiva nella "filiera del falso". In alcune inchieste che hanno condotto al sequestro di società e patrimoni del valore complessivo di circa 210 milioni di euro è stata, tra l'altro, accertata l'esistenza di una fiorente attività di vendita di articoli di abbigliamento ed accessori recanti marchi contraffatti, realizzata da un noto imprenditore calabrese, affiliato alle potenti cosche del territorio di Gioia Tauro.

Non è da sottovalutare l'emersione di altro profilo di interesse della criminalità organizzata nel settore agroalimentare. Sembra infatti emergere, nel settore, un fitto intreccio di interessi di "Cosa Nostra", dei clan camorristici e delle 'ndrine calabresi, che spaziano dall'accaparramento dei terreni agricoli all'acquisizione delle aziende di produzione, dalla trasformazione e commercializzazione di prodotti alle attività di trasporto, stoccaggio ed intermediazione commerciale, allo scopo di incrementare la propria presenza in questo ambito d'affari illeciti.

§ 6. – Alcuni interventi in chiave di contrasto. Lo scenario appena sintetizzato richiama l'importanza di strumenti di indagine e di accertamento in chiave internazionale. Molto frequentemente, infatti, se il delitto associativo o l'importazione di

prodotti contraffatti viene perfezionato nel nostro Paese, le attività di materiale contraffazione e la cessione dei prodotti contraffatti, con la conseguente esposizione a pericolo della salute dei consumatori, si verifica oltre frontiera. Ma la percezione unitaria del fenomeno appare determinante per il successo dell'azione di contrasto. E' del tutto evidente, ad esempio, che il sequestro di ingenti quantitativi di beni contraffatti in danno del venditore, in uno stato estero, non consente, di per sé, di risalire agli organizzatori ed alle imprese produttrici o che si occupano dell'importazione e, dunque, di impedirne la reiterazione, né – a maggior ragione - di intercettare i proventi della vendita. E la stessa emersione di una possibile duplicità di indagini nei paesi considerati può rappresentare addirittura un rischio di sovrapposizione degli sforzi investigativi, oltre che di violazione del principio del *bis in idem*.

Per questo, proprio in questo settore, ritengo determinante l'approvazione di due strumenti legislativi attesi da tempo.

Il primo è costituito dalla regolamentazione delle squadre investigative comuni, introdotte nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 34 che attua, finalmente, la Decisione Quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002.

E' del tutto evidente che solo la realizzazione di una squadra comune di investigatori, che sia a conoscenza della struttura organizzativa criminale che movimentata il traffico di prodotto contraffatti e ne dispone l'importazione e poi la commercializzazione e che, non di meno, possa operare in tutti i paesi europei in cui lo smercio dei prodotti o la stessa falsificazione finale vengono compiuti, è realmente in grado di assicurare la completezza delle investigazioni e la loro contestualità. Ma, soprattutto, la trasmigrazione diretta delle attività compiute dalla squadra nei due procedimenti paralleli gestiti dalle autorità nazionali e la loro utilizzabilità come elementi di prova, rappresenta l'unica possibile risposta ad un fenomeno strutturalmente sovranazionale. Ovviamente, la medesima opportunità di procedere al sequestro, non solo dei prodotti contraffatti, ma anche dei proventi della vendita, risulta amplificata nell'ipotesi in cui possa essere impiegata una squadra investigativa comune concretamente in grado di modulare le investigazioni e le competenze in ogni paese ove il delitto sia realizzato.

La compresenza, direi quasi strutturale, di indagini in più paesi coinvolti dai fenomeni di contraffazione, inoltre, necessitava di una regolazione dei rapporti tra autorità giudiziarie. Da un lato, difatti, costituisce un irrinunciabile principio di civiltà giuridica la certezza che nessuno possa essere sottoposto a giudizio in due distinti paesi per gli stessi fatti; dall'altro, in omaggio ad un principio di economia dell'azione giudiziaria, non appare utile promuovere investigazioni, per i medesimi fatti, nei confronti delle stesse persone in più paesi. E, nel caso delle indagini che la pratica ha dimostrato essere tipiche nel contrasto alla contraffazione, il rischio appare evidente.

E' stata, pertanto, fortemente da me voluta l'attuazione della Decisione Quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali, con l'adozione del D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29, che introduce nell'ordinamento interno un meccanismo di cooperazione tra Stati UE, finalizzato alla preliminare verifica in ordine all'esistenza di procedimenti penali paralleli in due o più Stati, per gli stessi fatti e nei confronti della medesima persona, e disciplina gli effetti che ne derivano a livello interno.

In questo modo gli attori giudiziari di paesi europei coinvolti nella cooperazione, anche attraverso l'istituzione di squadre investigative comuni, avranno l'obbligo di confrontarsi sui problemi di giurisdizione e di adottare in anticipo un riparto dei temi investigativi e giudiziari che consenta, ad un tempo, di salvaguardare i diritti di difesa dell'imputato e l'efficienza del contrasto.

§ 7. – Le innovazioni apportate dal D.L. in materia di “sicurezza delle città”. L'intervento normativo reca disposizioni in materia di sicurezza integrata, per una migliore tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano. Il fine specifico è quello di coniugare il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza con le necessità di mantenere alto il livello di decoro urbano, tenendo tuttavia conto della complessità di relazioni sociali, anche conflittuali, che caratterizzano i grandi centri urbani. Il provvedimento disciplina, pertanto, modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni

ed Enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, intesa quest'ultima come strumento di perseguimento di fattori di equilibrio e di coesione sociale, di vivibilità e di prevenzione situazionale connessi ai processi di affievolimento della socialità nei territori delle aree metropolitane.

Il Decreto Legge, convertito con modifiche in sede di conversione, è composto di 18 articoli, suddivisi in due Capi.

Il Capo I (articoli 1-8) reca disposizioni in materia di collaborazione inter-istituzionale per la promozione della sicurezza integrata.

In questa prima parte si prevede, innanzitutto che le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata siano adottate su proposta del Ministro dell'interno in sede di Conferenza unificata e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e siano rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali interessati, con particolare riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale. Ai commi successivi sono disciplinate misure e procedure di accordo, sostegno e programmazione.

E' inoltre previsto che i regolamenti comunali possano contenere disposizioni volte a prevenire quei fenomeni di criticità sociale, suscettibili di determinare un'influenza negativa sulla sicurezza urbana. Tali regolamenti sono diretti ad assicurare l'uso e il mantenimento del suolo pubblico, la piena fruizione dello spazio pubblico, la riqualificazione, la manutenzione dello spazio urbano ed il decoro urbano ed a prevenire e rimuovere le condizioni ambientali e sociali che possono favorire l'insorgere di fenomeni dannosi sotto il profilo igienico-sanitario, della vivibilità urbana, della convivenza civile, del diritto alla tranquillità e al riposo dei residenti.

Ancora, è previsto che il sindaco possa adottare, con riferimento a specifiche aree del comune, ordinanze esclusivamente in materia di orari dei pubblici esercizi nonché di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nel rispetto delle procedure e dei limiti temporali previsti dalle predette disposizioni regolamentari. Si tratta di ordinanze "ordinarie" conformi alla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 115 del 2011).

Si prevede, inoltre, che i patti in materia di sicurezza urbana, sottoscritti tra lo Stato e gli enti locali, possano contenere disposizioni per la prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità; per la promozione del rispetto della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di abusivismo, compresa l'occupazione di immobili, dello smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché di fenomeni di accattonaggio invasivo che comportino turbativa del pubblico utilizzo degli spazi pubblici e per la promozione del rispetto del decoro urbano.

Ancora, la legge prevede che il Sindaco, ora come Ufficiale di Governo, ora come rappresentante della comunità locale, possa adottare ordinanze contingibili e urgenti per regolare modalità anche orarie di fruizione dei locali aperti al pubblico.

Il Capo II (articoli 9-18) reca disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano.

Sono previsti strumenti idonei a garantire condizioni per un'ordinata e civile convivenza nelle città, attraverso forme di controllo e vigilanza del territorio volte ad assicurare la fruibilità dei luoghi pubblici; in sostanza, il bene giuridico protetto dalle disposizioni di seguito illustrate può essere identificato nell'ordine pubblico inteso come sintesi di moralità, decoro e pubblica quiete.

Si stabiliscono, quindi, misure per la vivibilità delle città, necessarie al fine di prevenire e contrastare l'insorgenza di fenomeni di degrado urbano in aree particolarmente sensibili in quanto costituenti "punti nevralgici" della mobilità, quali infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale.

Si prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a chiunque ponga in essere condotte lesive del decoro urbano o della libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale (urbano ed extraurbano) e delle relative pertinenze.

L'autorità competente a sanzionare le eventuali violazioni di questa nuova disposizione è individuata nel sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate ed i proventi, derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative ir-

rogate, sono devoluti all'ente territoriale, che li destina all'attuazione di iniziative di sostegno del decoro urbano.

Contestualmente alla rilevazione della condotta lesiva, si prevede, altresì, che al trasgressore venga ordinato di allontanarsi dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Sono quindi declinate le modalità applicative relative all'ordine di allontanamento dalle zone, indicate precedentemente, in cui il trasgressore abbia commesso una condotta lesiva del decoro urbano.

Il provvedimento inibitorio, che può avere un'efficacia temporale fino a dodici mesi, oppure sino a ventiquattro mesi se i fatti sono commessi da soggetto già condannato per reati contro la persona o il patrimonio, deve avere forma scritta ed essere motivato.

Si prevede, inoltre, che, nel caso di arresto in flagranza per reato contro la persona o il patrimonio commesso nei luoghi o nelle aree più volte citate, i provvedimenti di remissione in libertà, conseguenti alla convalida del fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo, possano contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai medesimi luoghi.

Si interviene, poi, in tema di occupazione arbitraria di immobili, problema sociale particolarmente avvertito, basti considerare che, nel solo territorio di Roma Capitale, gli edifici sottratti illegalmente alla libera fruibilità dei proprietari sono oggi oltre cento.

La disposizione prevede che il prefetto impartisca, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13 della legge n. 121/1981, apposite prescrizioni, al fine di determinare coerenti modalità esecutive di provvedimenti di sgombero di immobili abusivamente occupati, disposti dall'Autorità Giudiziaria.

Le predette prescrizioni rispondono all'esigenza di prevenire i pericoli di possibili turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica derivanti dallo sgombero degli immobili in argomento e, nel rispetto di parametri oggettivi e precostituiti, tengono anche conto del numero di immobili da sgomberare.

L'eventuale annullamento delle prescrizione in sede giudiziaria può dare luogo a responsabilità del Prefetto solo nei casi di dolo o colpa grave.

Si prevedono misure volte a limitare il fenomeno dell'abuso delle sostanze alcoliche, soprattutto da parte dei giovani, che può determinare, in aree della città interessate da aggregazione notturna, episodi ricorrenti connotati da condotte violente contro il patrimonio o la persona o di particolare gravità per la sicurezza urbana.

A tal fine si prescrive che il sindaco possa adottare, con riferimento a tali aree urbane, ordinanze in materia di orari di pubblici esercizi nonché di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nel rispetto delle procedure e dei limiti temporali previsti dai regolamenti comunali. La reiterata inosservanza del divieto posto dall'autorità sindacale comporta l'applicazione nei confronti del trasgressore della misura della sospensione temporanea dell'attività per un periodo massimo di 15 giorni.

Al fine di rafforzare il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, si introduce la possibilità per il questore di imporre il divieto di accesso a locali pubblici (od a esercizi analoghi) a soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all'articolo 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), anche se minorenni, commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande, nonché in quelli dove si effettua anche attività di intrattenimento e svago.

Oltre a tale misura, che non può avere durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque, il questore può disporre anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei predetti locali, ovvero può prescrivere una o più delle seguenti misure: obbligo di presentarsi presso l'autorità di PS o di rientrare nella propria abitazione entro una determinata ora; divieto di allontanarsi dal comune di residenza; obbligo di comparire in un ufficio di polizia specificamente indicato negli orari di entrata e di uscita di istituti scolastici.

Il provvedimento del Questore che impone tali ultimi divieti è sottoposto alla convalida del giudice. L'ordinanza di convalida è ricorribile per Cassazione, nel pieno rispetto delle garanzie riconducibili alla tutela del diritto alla difesa ed al contradditto-

rio, con la precisazione che il ricorso non sospende comunque l'esecuzione del provvedimento.

Si interviene sul tema del Numero unico europeo per le emergenze 112, consentendo alle Regioni di utilizzare integralmente, esclusivamente per le finalità connesse all'attivazione del predetto Numero e delle relative centrali operative.

Si integra, ancora, la disciplina delle misure di prevenzione personali, prevedendo che tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione rientrino anche coloro che abbiano violato il divieto di frequentazioni dei luoghi tutelati dalle norme sopra descritte.

Si stabilisce, inoltre, che, ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possano essere disposti dall'autorità giudiziaria, con il consenso dell'interessato, anche mediante braccialetto elettronico.

Si prescrive, infine, che in caso di condanna per il reato di deturpamento e l'imbrattamento di cose altrui, nel caso in cui l'azione vandalica sia commessa sia su immobili, che su mezzi di trasporto pubblico o privato, ovvero su cose di interesse storico od artistico, il giudice possa subordinare la sospensione condizionale all'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, all'obbligo di sostenerne le relative spese, ovvero a rimborsare quelle da altri sostenute a tal fine; è anche possibile, col consenso del condannato, la prestazione di una attività non retribuita in favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa.

§ 7.1. – Valutazioni. La normativa appena sintetizzata costituisce uno strumento ulteriore, ma indiretto, per la sola limitazione degli effetti ultimi della contraffazione. E' a tutti evidente come le aree metropolitane del nostro Paese siano spesso letteralmente invase da soggetti che offrono in vendita, occupando luoghi pubblici spesso "nevralgici", prodotti contraffatti. Il rafforzamento dei poteri di controllo degli enti locali e, in qualche modo anche della repressione delle condotte che si accompagnano alla contraffazione, può parzialmente contribuire ad un'azione multilivello per fron-

teggiare il fenomeno, ma dev'essere chiaro che l'intervento normativo non appare rivolto espressamente al perseguimento di tale obiettivo.

Le sanzioni amministrative predisposte dal D.L. in materia di "sicurezza delle città" certamente si sommano alla sanzione penale classica, già prevista per chi detiene per la vendita prodotti contraffatti, ma proprio per questo ne condividono, peraltro ad un livello repressivo inferiore lo "spettro" d'intervento. Sono cioè rivolte ai detentori per la vendita di taluni specifici prodotti contraffatti (essenzialmente quelli legati alla moda, ai giocattoli, ai piccoli congegni elettronici) ossia all'ultimo anello della filiera, con l'obiettivo di evitare gli effetti secondari della condotta, ossia il degrado urbano, l'assenza di strumenti di controllo dell'ordine pubblico, la compromissione dell'immagine delle città. L'introduzione di specifiche misure di prevenzione, d'altra parte, integra certamente l'apparato "dissuasivo" nei confronti di questa categoria di soggetti che partecipano alla filiera del falso. E' del tutto evidente che da quest'intervento non ci si può attendere di più, non essendo rivolto alla rimozione delle cause strutturali della contraffazione.

§ 8. – Il disegno di legge sulle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed all'ordinamento penitenziario. E' generalmente avvertita la pressante esigenza di recuperare il processo penale ad una durata ragionevole che, oltre a essere oggetto di un diritto delle parti – peraltro anche di natura convenzionale (il riferimento è alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) –, è condizione essenziale, di tipo oggettivo, perché possa dirsi attuato il giusto processo.

Secondo questa direttrice di riforma si sviluppano le proposte di modifica della normativa penale sia sostanziale che processuale, senza però che venga perso di vista lo stretto raccordo tra una maggiore efficienza del sistema e il mantenimento, se non anzi il rafforzamento, delle garanzie dei diritti, specie dell'imputato.

L'idea posta a fondamento dell'intero progetto di riforma è che il recupero di tempi ragionevoli al processo penale non possa fare a meno di una forte attenzione al tema della tutela dei diritti coinvolti dall'accertamento penale, non fosse altro perché

la durata ragionevole, per dettato costituzionale, connota non già il processo, quale che sia la sua struttura, ma il giusto processo.

In un contesto di riforme volto a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario penale senza la dispersione di alcuna garanzia, specie difensiva, si colloca l'esigenza di un più efficace contrasto del fenomeno corruttivo.

Lungo questa direttrice politica si apportano modifiche alla normativa sostanziale, oltre che processuale.

Le finalità del disegno di legge risiedono nella semplificazione e speditezza nella celebrazione dei giudizi penali, per dare attuazione al principio della ragionevole durata del processo, mentre, per quanto attiene all'ordinamento penitenziario e alle misure di sicurezza è previsto il conferimento di una delega al Governo per la necessaria regolazione degli equilibri tra le opposte istanze di finalità rieducativa della pena e di sicurezza sociale. Analogamente si conferisce una delega all'esecutivo, in materia di intercettazioni telefoniche, per individuazione di un punto di equilibrio tra diritto alla riservatezza delle comunicazioni e diritto all'informazione.

Alcune misure riguardano, più specificamente, il diritto sostanziale. Così nei reati procedibili a querela (destinati ad ampliarsi in ragione della delega conferita al Governo) il giudice dichiara estinto il reato, quando l'imputato ripara interamente il danno mediante restituzione o risarcimento ed elimina le conseguenze del reato, prima che abbia inizio il dibattimento.

Assai rilevante è la norma in materia di prescrizione, che prevede un ampliamento dei casi di sospensione della prescrizione. In particolare, si prevedono due nuove cause di sospensione per i giudizi di impugnazione, ciascuna di diciotto mesi, sia per il giudizio di appello che per il giudizio di cassazione, sempre che la sentenza di primo grado impugnata sia una sentenza di condanna.

In fase di indagini di preliminari è previsto un ampliamento diritti della persona offesa, con l'attribuzione di un diritto specifico a conoscere lo stato del procedimento, ed un potere di controllo e stimolo all'attività del PM. La persona offesa, inoltre, ha più tempo per opporsi alla richiesta d'archiviazione, anche nel caso di furto in abitazione, che dovrà in ogni caso esserle comunicata.

Con il disegno di legge si è inteso inoltre fornire impulso ad una razionalizzazione dei tempi per le indagini. Il rinvio a giudizio o l'archiviazione dovranno essere chiesti dal P.M. entro 3 mesi dalla scadenza degli avvisi di conclusione della indagine. Il termine di tre mesi è prorogabile per non più di altri tre mesi. Va osservato che per i delitti di mafia e terrorismo il termine è più ampio, di quindici mesi. In caso di inerzia del P.M. è prevista l'avocazione d'ufficio del fascicolo disposta dal Procuratore Generale.

Un profilo non secondario della riforma riguarda le disposizioni in materia di impugnazioni. Viene innanzitutto regolato il cd. concordato sui motivi d'appello: le parti potranno accordarsi sull'accoglimento di alcuni motivi d'appello condivisi, con il vaglio del giudice, salvo che nei casi di gravissimi reati contro la persona. Si tratta di una misura di deflazione del carico di lavoro delle Corti di appello assolutamente indispensabile, visto il carico attualmente pendente sugli uffici di secondo grado. Per altro verso, nel caso di appello del P.M. contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione di una testimonianza il giudice di appello non potrà pronunciare condanna se non dopo aver esaminato il testimone. Si rendono, inoltre, più rigorosi e specifici, a pena di inammissibilità, i motivi di appello e sono poi disegnati con maggiore cura i requisiti della sentenza in funzione di semplificazione e concisione del suo contenuto.

Anche il ricorso per cassazione subisce un incisivo restyling, articolato in vari interventi: è innanzitutto previsto un aumento delle sanzioni pecuniarie, in funzione dissuasiva, in caso di inammissibilità dei ricorsi. Viene poi operata una semplificazione delle procedure per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e stabilita la soppressione della possibilità dell'imputato di presentare personalmente ricorso per cassazione.

Infine viene limitata la possibilità di proporre ricorsi in cassazione dopo il patteggiamento. Il Governo dovrà adottare norme al fine di prevedere ulteriori limitazioni alla ricorribilità per cassazione in materia di reati di competenza del giudice di pace e da parte del PM e dello stesso imputato, nei casi di proscioglimento.

Tornando ai profili di diritto sostanziale, per quanto riguarda i furti e le rapine è inasprita la pena minima per furto in abitazione (ora sarà da 3 a 6 anni), per furto aggravato (da 2 a 6 anni) pluriaggravato (da 4 a 10 anni) e rapina semplice, laddove si è intervenuto sulla pena minima (4 anni) e aggravata (pena minima 5 anni).

Viene, ancora, inasprita la sanzione edittale per il delitto di voto di scambio politico-mafioso, che dagli attuali 4-10 anni passerà a 6-12.

Da un punto di vista dei riti alternativi sono introdotti alcuni miglioramenti.

In tema di giudizio abbreviato, una volta che il giudizio è stato ammesso non possono più essere riproposte questioni di competenza territoriale e le nullità, se non assolute, sono sanate. Ferme le garanzie dell'imputato, in questo modo si evita il pericolo di comportamenti difensivi meramente dilatori. L'accesso all'abbreviato è ampliato perché, se condizionato a una integrazione probatoria non ammissibile, l'imputato può avere accesso all' "abbreviato secco" o al patteggiamento. L'applicazione di un rito speciale, anche diverso, è così immediata. Nella medesima prospettiva di favorire il ricorso al giudizio abbreviato, lo sconto di pena in caso di contravvenzioni (reati minori) è stato individuato nella metà del massimo; rimane, invece, un terzo se si procede per un delitto.

Quanto al decreto penale di condanna, per favorirne l'applicazione la conversione in pena pecuniaria di quella detentiva avviene secondo un più favorevole ragguaglio (75 euro di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva in luogo delle attuali 250).

Di assoluto rilievo, in un diverso settore l'ampliamento al ricorso ai collegamenti in video nei processi di mafia e terrorismo, che dovrebbe garantire ad un tempo maggiore sicurezza e minor dispendio di risorse per la traduzione dei detenuti particolarmente pericolosi.

Atteso l'elevato coefficiente tecnico, viene conferita delega al Governo per le necessità di riforma del regime di pubblicità delle intercettazioni e della utilizzazione delle registrazioni tra privati captate fraudolentemente. Il Governo dovrà predisporre norme per evitare la pubblicazione di conversazioni irrilevanti ai fini dell'indagine e comunque riguardanti persone estranee, mediante una selezione accurata del materiale

raccolto, nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze investigative. Nessuna restrizione è disposta quanto alle categorie di reati “intercettabili”, ma anzi si semplifica il ricorso alle intercettazioni per i reati contro la pubblica amministrazione. Il Governo dovrà poi disciplinare il ricorso a virus informatici per intercettazioni, avendo cura di riservare le intercettazioni ambientali attuate attraverso tale modalità tecnica soltanto ai procedimenti per reati di mafia e terrorismo, anche internazionale.

È, ancora, prevista la delega per punire (fino a 4 anni) la diffusione delle captazioni eseguite da privati in maniera fraudolenta al fine di recare danno alla reputazione e all’immagine. La punibilità è esclusa quando le riprese costituiscono prova di un processo o sono utilizzate per l’esercizio del diritto di difesa o di cronaca. Nella delega non è inserita alcuna previsione di pene carcerarie a carico dei giornalisti. Il governo è, ancora, delegato a risistemare l’ordinamento penitenziario secondo linee guida, volte a facilitare il ricorso alle misure alternative, eliminando automatismi e preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari, e semplificando le relative procedure. Restano ferme le previsioni di cui all’art.41 bis. È infine prevista anche una delega al Governo per la riforma del casellario giudiziale, al fine di adeguamento alle norme europee in materia di protezione dei dati personali.

§ 8.1. - Valutazioni. Com’è noto lo strumentario repressivo a disposizione degli operatori nel settore del contrasto alla contraffazione è stato fortemente innovato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 cd. “Legge Sviluppo”, con la quale è stato, da un lato, inserito il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di contraffazione (art. 473 c.p.) e di introduzione nello stato e commercio di prodotti contraffatti (art. 474 c.p.) nel catalogo dei reati riservati alla competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia, ai sensi dell’art. 51 comma 3 bis c.p.p., e dall’altro, è stato disposto il rafforzamento degli strumenti di contrasto al fenomeno anche sotto il profilo patrimoniale. Sotto quest’ultimo profilo, più specificamente,

a) è stato introdotto l’art. 474 bis c.p. che prevede la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono

l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, indipendentemente dalla proprietà delle stesse (a chiunque appartenenti);

b) è stata introdotta la confisca per equivalente dei beni che il reo ha nella disponibilità per un valore corrispondente al profitto qualora non sia possibile procedere al sequestro delle cose che costituiscono il prezzo o il profitto del reato;

c) l'ipotesi associativa finalizzata alla contraffazione è stata inserita tra le fattispecie che consentono di procedere al sequestro e alla confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 12 sexies, l. 356/1992.

d) i delitti previsti dagli artt. 473, 474, 517 ter e 517 quater c.p. sono stati inseriti nel catalogo dei reati che determinano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società ai sensi del d.lgs. 8.06.2001 n.231.

Nel medesimo contesto legislativo, sono state introdotte ulteriori norme a tutela della proprietà industriale con la previsione di due nuove fattispecie di reato: la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.) e la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.), quest'ultima ipotesi di grande importanza ai fini del contrasto al fenomeno della contraffazione nel settore agroalimentare, come è stato osservato in precedenza.

Il quadro attuale non subisce particolari modificazioni a seguito delle innovazioni contenute nel disegno di legge sulle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed all'ordinamento penitenziario. Nessuna specifica disposizione riguarda in via diretta i delitti di contraffazione, ma è del tutto evidente che le modifiche sostanziali e processuali "generali" - se approvate - dispiegheranno i loro effetti anche sul contrasto alla contraffazione. Così, esemplificando, anche ai delitti in materia di contraffazione sarà applicata la sospensione della prescrizione in pendenza di impugnazioni e anche le indagini in materia di contraffazione subiranno la medesima accelerazione stabilita in via generale per le altre ipotesi

